

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE APS "CASA E LAVORO"

Art.1 - Denominazione, sede legale, principii

L'associazione di promozione sociale, APS, denominata Casa e Lavoro (di seguito Associazione) si è costituita, ai sensi della legge 7.12.2000 n.383, il 15 luglio 2011 con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ferrara, in data 21 luglio 2011 – Codice Fiscale: 93080980381

La sede legale è posta in Ferrara, P. le S. Benedetto, 5 - 44121 Ferrara. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, all'Agenzia delle Entrate ed alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono Albi o Registri nei quali L'Associazione risulta iscritta.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore - ETS", è subordinato all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e quindi alla preventiva verifica della sussistenza dei relativi requisiti, come da decreti attuativi della Legge del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione è retta dal presente Statuto, che costituisce norma per tutti gli associati e stabilisce la rappresentanza dell'Associazione verso terzi.

L'Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia, organizzazione politica e confessionale.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di rendite, proventi, eventuali ricavi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ivi prevista, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale

La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo quanto previsto all'Art. 18 in materia di scioglimento.

L'Associazione opera nella Provincia di Ferrara; L'Associazione può instituire sedi secondarie ed unità locali su tutto il territorio della provincia, con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASA E LAVORO"

Art.2 – Attività di interesse generale, finalità e scopo

L'Associazione svolge attività di interesse generale in accordo all'Art.5 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore dei propri associati, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, rivolgendo la propria attività a favore delle persone disabili, dei loro familiari o altri *caregiver*.

Le finalità di interesse generale che l'Associazione intende perseguire in particolare sono:

- 1. Promuovere l'inclusione sociale dei soci disabili, garantendo loro pari dignità, pari opportunità e qualità di vita.
- 2. Promuovere la massima autonomia possibile dei soci con disabilità.
- 3. Promuovere e sostenere la formazione, incluse unità produttive che forniscano opportunità lavorative ed occupazionali dei soci disabili.
- 4. Promuovere centri di aggregazione per la gestione del tempo libero, centri culturali e sociali, favorendo il processo di inclusione sociale dei soci disabili e delle loro famiglie.
- 5. Promuovere soluzioni residenziali o semiresidenziali personalizzate per i soci disabili.
- 6. Accompagnare le famiglie che ne facciano richiesta verso percorsi di preparazione alla residenza assistita dei loro congiunti disabili.
- 7. Promuovere partnership con Associazioni, Fondazioni ed Enti locali per l'attuazione di progetti di vita dei loro assistiti.
- 8. Studiare e ricercare metodiche riabilitative e loro efficacia nella disabilità in età giovanile adulta.
- 9. Studiare e ricercare risorse e modelli economici sostenibili per l'integrazione sociale e lavorativa di persone con disabilità complessa.
- 10. Promuovere la Formazione di operatori in percorsi di *vocational rehabilitation* e promozione dell'autonomia dei disabili.
- 11. Assumere ruoli, ove richiesto, previsti dalla legislazione per promuovere e favorire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, quali, ad esempio, il trustee o il guardiano nei trust (D.lgs. 112/201), il tutore legale, l'amministratore di sostegno.

Art.3 – Attività specifiche e operative

Per adempiere alle sue finalità, di cui all'art. precedente, l'Associazione opera per

- la creazione di nuclei operativi produttivi e formativi per l'inserimento occupazionale e lavorativo;
- l'ideazione, realizzazione e gestione di attività diurne, ricreative, riabilitative e socializzanti;
- la progettazione, realizzazione e gestione di strutture diurne e notturne, residenziali o



semiresidenziali quali comunità alloggio, co-housing, soggiorni vacanza per persone disabili;

- il supporto (tutoraggio) al socio disabile per l'accoglienza e l'inserimento sul posto di lavoro e il supporto per evitare nel tempo il demansionamento e assicurare le pari opportunità;
- la definizione, sottoscrizione e gestione di accordi di collaborazione con Associazioni, Fondazioni, Enti che sul territorio si occupino di persone disabili, per concretizzare idee e progetti inerenti agli obiettivi dell'Associazione,
- la promozione, definizione e attuazione di servizi di sostegno psicologico ed educativo per caregiver di persone con disabilità, con l'obiettivo di sostenerli nella realizzazione del Progetto di Vita dei propri cari;
- il supporto al socio disabile, che ne faccia richiesta, nei suoi spostamenti mediante l'accompagnamento con mezzi pubblici o privati (anche dei tutor); addestrare il socio disabile per i suoi spostamenti in autonomia e in sicurezza;
- porre in essere raccolte pubbliche di fondi e/o beni al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale
- qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio a supporto delle persone disabili e delle loro famiglie.

L'Associazione non potrà svolgere nessuna altra attività di interesse generale ed operativa al di fuori di quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle connesse alle stesse.

L'Associazione può assumere per le sue finalità lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci, inclusi i componenti degli organi sociali. Si menziona a titolo esemplificativo e non esaustivo, la remunerazione per attività professionale psicomotoria, psicoeducativa, formativa, di tutoraggio e di trasporto.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari sono trascritti in un apposito registro. La loro attività non è in alcun caso retribuita, nemmeno in forma indiretta. Al volontario sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Le spese non documentate sono rimborsate nei limiti previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente. I soci che svolgono attività volontaria sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi (artt. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017)

L'Associazione, strumentalmente e limitatamente alla realizzazione degli scopi sociali, può compiere tutti gli atti ed operazioni necessarie o utili per l'attuazione di detti scopi, e così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, compiere ogni tipo di operazioni mobiliari ed immobiliari, bancarie; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; assumere quote e



partecipazioni in altri enti e associazioni similari, costituiti o costituendi; compiere ogni altro atto o operazione necessario o utile alla realizzazione degli scopi sociali. Con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente

Art.4 - Soci e quote associative

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro i quali, maggiorenni, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento, utilizzino i servizi offerti ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto e gli eventuali regolamenti e procedure. In via straordinaria, possono essere ammessi in qualità di soci, persone disabili non ancora maggiorenni, purché dietro preventivo consenso formale da parte dei genitori o del tutore legale.

L'organo competente a deliberare sulle domande scritte di ammissione dei richiedenti è il Consiglio Direttivo, che delibererà l'ammissione o il diniego entro 60 giorni. Il diniego va motivato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione, nonché nel corso del rapporto associativo, sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o di usi a terzi, fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative (Regolamento UE 2016/679)

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa dell'anno in corso (e di quelle degli anni a venire) nella misura fissata dal Consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dalla Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure. Ai soci può essere richiesta un'ulteriore quota annua, il cui importo è deliberato sempre dal Consiglio direttivo, per la copertura assicurativa per specifici servizi erogati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASA E LAVORO"

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Il neo socio acquisisce il pieno diritto all'esercizio del voto trascorso il periodo di tre mesi dalla iscrizione.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; in particolare hanno diritto di esaminare i libri sociali (delibere, bilanci, rendiconti e registri) dell'Associazione), mediante richiesta scritta al Presidente o al Segretario, da evadere entro 20 gg.

Il Socio non potrà in alcun modo essere retribuito per attività volontarie svolte per conto della Associazione o per ricoprire una carica sociale; avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata, avvalendosi, l'Associazione, prevalentemente di attività rese in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Le spese non documentate sostenute dal socio volontario saranno rimborsate in autocertificazione entro i limiti previsti dalla legislazione.

I soci hanno il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione. I soci che hanno cessato di appartenere all'Associazione non hanno nessun diritto sul patrimonio della stessa

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso, esclusione, sospensione del socio.

Ciascun socio ha il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione con preavviso scritto di ameno 8gg da inoltrare al Consiglio Direttivo e al Presidente

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 6 mesi dal temine di versamento della quota richiesta,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo; la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Contro tale provvedimento il Socio può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri entro un mese dal ricevimento della comunicazione. Il Socio interessato dal provvedimento si intende sospeso fino al parere definitivo del Collegio dei Probiviri. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro dei soci a seguito della delibera del Collegio dei Probiviri. È comunque ammesso ulteriore ricorso al giudice

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASA E LAVORO"

ordinario.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

IL Consiglio Direttivo può intraprendere, provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci per inosservanze dei valori morali o dei principii sanciti dallo Statuto. Il provvedimento disciplinare si esercita con semplice richiamo o con un periodo di sospensione dall'attività dell'associazione da uno a sei mesi. La motivazione e la durata del provvedimento di sospensione devono essere comunicati all'interessato con il mezzo più idoneo. Il Socio può presentare ricorso scritto al Collegio dei Probiviri

Art.7 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1. l'Assemblea dei soci,
- 2. il Consiglio direttivo,
- 3. il Presidente,
- 4. il Vice Presidente,
- 5. il Segretario,
- 6. il Tesoriere,
- 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti,
- 8. Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Tutte le cariche elettive negli organi dell'Associazione hanno una durata di 3 anni.

Il mandato degli Organi sociali inizia a tutti gli effetti con l'elezione in Assemblea.

I Consiglieri, il Presidente, i Componenti dei due Collegi sono eleggibili nello stesso organo al massimo per tre mandati consecutivi, salvo quanto definito all'art. 8 punto 3

Tutte le cariche sociali decadono, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, per perdita della qualità di socio dell'Associazione, per venire meno ai requisiti statutari.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASA E LAVORO"

Art.8 - L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio direttivo. È inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o Il Collegio dei Probiviri lo ritengano necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere data, ora, ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene l'assemblea. La convocazione avviene mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice / fax / e-mail / telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno quindici giorni prima.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Ogni socio ha diritto di esprimere in assemblea un solo voto. il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta; ciascun Socio può raccogliere un massimo di tre deleghe e può quindi essere portatore di un massimo di quattro voti.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione può essere indetta in altra data o anche nello stesso giorno della prima convocazione purché in orario diverso. La delibera è valida se la decisione è presa a maggioranza semplice.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sulle seguenti questioni:

- 1) approvazione del regolamento dei lavori assembleari,
- 2) definizione del numero dei componenti del Consiglio direttivo entrante, fra cinque ed undici,
- 3) eventuale deroga all'art. 7 in merito al limite del numero di mandati consecutivi dei candidati,
- 4) elezione del Consiglio Direttivo,
- 5) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti,
- 6) elezione del Collegio dei Probiviri,
- 7) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,



- 8) ratifica del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale (approvazione del bilancio),
- 9) ratifica del programma annuale dell'Associazione,
- 10) ratifica dell'esclusione dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo
- 11) revoca degli organi sociali.
- 12) definizione delle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni nei loro confronti

Per la elezione dei nuovi organi sociali, il Presidente uscente, o chi ne fa le veci, presenta in Assemblea le autocandidature pervenute nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo uscente (per un periodo per le autocandidature non inferiore a 15 gg).

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Spetta alla competenza dell'**Assemblea Straordinaria** la deliberazione delle seguenti questioni:

- a) Modificazioni allo Statuto: in prima convocazione in presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati. In seconda convocazione con almeno un quinto più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati. La seconda convocazione può essere indetta in altra data o anche nello stesso giorno della prima convocazione purché in orario diverso. In entrambi i casi le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o in delega;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con le modalità definite al successivo Art. 18
- c) trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, con le modalità definite al successivo Art. 18

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono essere convocate nello stesso giorno, purché in orari diversi e con ordini del giorno distinti.

L'Assemblea può essere chiamata a deliberare anche per referendum (per posta ordinaria, fax, email, altri supporti informatici) con modalità fissate di volta in volta dal Consiglio direttivo, purchè la modalità scelta garantisca la trasparenza e la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota. Nella votazione per referendum non è ammessa la delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, così come di quella straordinaria, sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASA E LAVORO"

nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Art.9- Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico l'Assemblea può provvedere alla sostituzione; il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui decadano oltre la metà dei membri del Consiglio, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente, con frequenza almeno trimestrale. La convocazione può essere richiesta, e automaticamente convocata, da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le delibere del Consiglio direttivo sono assunte con il voto a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. La convocazione del Consiglio direttivo deve essere comunicata a tutti i Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata e con le modalità più opportune (posta ordinaria, fax, email o altro, purché concordato)

Il Consiglio Direttivo:

- 1. alla sua prima riunione, convocata dal consigliere più anziano per età, elegge il Presidente dell'Associazione fra i propri membri;
- 2. elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, su proposta del Presidente;
- 3. nomina, di preferenza fra i propri membri, oppure fra i soci, il Tesoriere e il Segretario;
- 4. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- 5. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- 6. approva il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo approntato dal Tesoriere e lo presenta all'Assemblea per ratifica;
- 7. definisce il regolamento dei lavori assembleari da sottoporre all'Assemblea
- 8. delibera sui nuovi soci;
- 9. delibera sull'esclusione dei soci o sulla loro sospensione, motivando il provvedimento;
- 10. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- 11. sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria quanto all'ordine del giorno;
- 12. esercita in casi di urgenza i poteri dell'Assemblea ordinaria con riserva di ratifica da parte di

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASA E LAVORO"

questa entro 60 gg;

- 13. delibera circa la quota associativa annua e circa le quote di partecipazione alle diverse attività fornite ai soci, incluse le quote per la copertura assicurativa;
- 14. ha facoltà di indire "referendum", per le finalità e con le modalità che esso stesso stabilirà di volta in volta;
- 15. ha la facoltà di nominare i tutor e i coordinatori dei progetti approvati dall'Assemblea o dal Consiglio stesso; tali tutor/coordinatori sono scelti fra i componenti del Consiglio o fra i soci;
- 16. promuove e attua le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire le finalità dell'Associazione, incluse le azioni per il reperimento di fondi da terzi (donazioni, bandi di concorso, sponsorizzazioni, ecc.) e il proselitismo.
- 17. definisce e approva il regolamento, le procedure e le istruzioni operative per la piena attuazione dello Statuto e per l'attuazione dei progetti.
- 18. ha facoltà di nominare comitati tecnico-scientifici per le finalità dell'Associazione, scegliendo i suoi componenti fra i soci o anche fra i non soci. Il numero dei componenti di tali gruppi, la frequenza degli incontri, la reportistica, i limiti di mandato e relativa durata sono fissati di volta in volta dal Consiglio stesso.
- 19. delibera sulle modificazioni dello statuto da sottoporre all'Assemblea per ratifica;
- 20. delibera circa l'assunzione di lavoratori dipendenti o l'avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
- 21. valuta le richieste all'Associazione di ricoprire un ruolo in un trust o di amministratore di sostegno o tutore a favore di soci a disabilità grave; delibera all'unanimità degli aventi diritto al voto circa l'accettazione della richiesta e definisce al suo interno l'organizzazione e le responsabilità per ottemperare.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:

- a. il Presidente,
- b. il Vice Presidente,
- c. il Segretario,
- d. il Tesoriere,

Art.10 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. È responsabile della politica economica e finanziaria dell'Associazione e la sovrintende, coadiuvato dal Tesoriere, dal Vice presidente, dal Segretario e dai Coordinatori dei comitati tecnico-scientifici.



Nei casi di particolare urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla sua prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, in via straordinaria, dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente autorizza, coadiuvato dal Tesoriere, le missioni e i rimborsi spese sostenuti dai membri dell'Associazione per lo svolgimento degli incarichi connessi con il mandato ricevuto; nonché il mandato di pagamento per le prestazioni lavorative e per le spese vive per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Il Presidente dispone affinché tutti i componenti siano adeguatamente avvisati circa la data e il luogo della convocazione con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata.

Il Presidente ha la facoltà di cooptare nel Consiglio direttivo altri soci o persone esterne all'Associazione quali, ad esempio, ex presidenti dell'associazione, coordinatori di progetto, legali, commercialisti, sponsor, rappresentanti di enti pubblici, ecc. Tali persone partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Art.11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. Il Vice presidente è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, fra uno dei suoi componenti. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle principali attività dell'Associazione, con mandati e deleghe nei settori specifici approvati dal Consiglio Direttivo

Art.12 - Il Segretario

Il Segretario supporta il Consiglio direttivo e gli altri Organi dell'Associazione nelle attività istituzionali. Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati, alle dirette dipendenze del Presidente; compie le mansioni delegate dal Presidente; conserva i libri sociali (libro dei soci, libri delle adunanze, delle deliberazioni delle Assemblee e degli Organi Sociali, registro dei volontari); conserva i libri contabili; supporta i candidati soci, coadiuva il Tesoriere nella riscossione delle quote sociali. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curando la compilazione dei relativi verbali se non altrimenti disposto. È nominato dal Consiglio direttivo tra i membri del Consiglio direttivo stesso o tra i Soci. Il Segretario, qualora non componente il Consiglio direttivo, ha diritto a presenziare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Il suo mandato scade con gli stessi termini delle altre cariche sociali.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASA E LAVORO"

Art. 13- Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo ed è scelto fra i componenti del consiglio stesso o fra i soci. Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea adottate in sede di approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo. Per ciascun anno solare compila il bilancio di esercizio dell'anno decorso e lo presenta al Presidente e al Consiglio Direttivo per approvazione e per la ratifica dell'Assemblea. Provvede altresì, in conformità alle direttive del Presidente, a predisporre il bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e alla ratifica dell'Assemblea. Il Tesoriere provvede a rendere pubblico il bilancio di esercizio dell'Associazione (RUNT, sito internet dell'Associazione). Il Tesoriere, qualora non componente il Consiglio Direttivo, ha diritto a presenziare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Il suo mandato scade negli stessi termini delle altre cariche sociali.

Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea, è costituito da tre effettivi e dagli eventuali supplenti.

Il Collegio è autonomo e indipendente.

Il Collegio nomina il Presidente del Collegio fra gli effettivi.

Su invito del Presidente dell'Associazione, il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Presidente del Collegio ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, in cui si discute dei bilanci preventivi e consuntivi e sulle spese rilevanti;

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- b) esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando gli eventuali scostamenti dal bilancio preventivo approvato;
- c) esamina la congruità dei Bilanci preventivi e l'esattezza e veridicità di quelli consuntivi;
- d) riferisce circa la propria attività, con apposite relazioni collegiali al Consiglio direttivo, almeno in sede di approvazione annuale dei bilanci;
- e) presenta all'Assemblea annuale la relazione di bilancio per la sua approvazione.

In assenza di candidature dei Soci alla carica di Revisore dei Conti o in mancanza di uno o più componenti del Collegio eletto, in via straordinaria, Il Consiglio Direttivo ha facoltà di incaricare un

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASA E LAVORO"

revisore esterno, iscritto all'albo professionale, per la certificazione del bilancio.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è costituito da tre effettivi ed eventuali membri supplenti.

Il Collegio nomina il Presidente fra gli effettivi.

Il Collegio è autonomo ed indipendente; il suo operato è insindacabile.

Il Collegio rappresenta il massimo organo di tutela dello Statuto ed ha il compito di regolare i conflitti di competenza fra gli Organi dell'Associazione e di esaminare e definire i ricorsi nei casi previsti dallo Statuto stesso.

Il Collegio dei Probiviri vigila sulle modifiche al regolamento e alle procedure dell'Associazione per prevenire eventuali incongruenze o incompatibilità con i contenuti e i principii enunciati nello Statuto.

Il Collegio può sostituirsi temporaneamente agli Organi dell'Associazione che non assolvano ai propri compiti, rimandando all'Assemblea per dirimere la questione.

Su invito del Presidente dell'Associazione, il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art.16- Risorse economiche, raccolta fondi

L'Associazione trae le risorse economiche, per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività, da:

- a) quote e contributi dei soci e degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo;
- b) eredità, sponsorizzazioni, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi dalle cessioni di beni e servizi ai soci, associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali da parte di soci e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, cene



sociali e sottoscrizioni anche a premi;

- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- I) quote e contributi degli associati per l'attività di formazione e di tutoraggio quali, ad esempio, l'addestramento finalizzato all'inserimento al lavoro del socio disabile, gestione del tempo libero degli associati, brevi vacanze per l'inclusione sociale, soluzioni residenziali per i soci disabili, ecc.; m) entrate provenienti da altre Associazioni o Fondazioni similari, per progetti comuni.

L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei programmi realizzati e dei soggetti eroganti, per almeno cinque anni (fatta salva maggiore durata prevista dai bandi o dalla normativa fiscale), inclusa la documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

È fatto assoluto divieto la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura e svolgano la stessa attività ovvero altre attività istituzionali, direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale e di solidarietà sociale.

Art.17 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Tesoriere, approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea. Esso è depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio e associato. L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato esclusivamente a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASA E LAVORO"

Art.18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio; trasformazione, fusione, scissione

La delibera per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è valida in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati (art. 21 del Codice Civile).

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore (o più di uno), scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere, incluse le incombenze fiscali. L'Assemblea delibera inoltre sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. L'opera del liquidatore è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico. La devoluzione del patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio regionale "RUNTS" e fatti salvi gli adempimenti di legge, sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale del Terzo Settore o secondo quanto previsto dalla legislazione tempo per tempo vigente.

La delibera per fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione è valida in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto; presenti o rappresentati. Tale delibera e la destinazione del patrimonio e delle obbligazioni attive e passive sono subordinate al parere preliminare dell'organismo di controllo e al rispetto della normativa tempo per tempo vigente, che possono imporre la destinazione del patrimonio residuo come sopra riportato.

Art. 19 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Il Consiglio Direttivo assicura una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai verbali, bilanci, e rendiconti annuali. I soci avranno il diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti, anche quando sono conservati in luogo diverso dalla sede legale.

Art. 20 Norma finale

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia e dagli usi e consuetudini stabiliti

Firmato:

Presidente dell'Associazione Casa e Lavoro